



Comunicazioni black list: le risposte ai dubbi più frequenti

La prima scadenza – fissata allo scorso 2 novembre – per la presentazione delle comunicazioni contenenti le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in Paesi rientranti nelle *c.d. black list* (si tratta degli invii relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre nonché del terzo trimestre 2010) è ormai trascorsa, non senza una certa apprensione da parte degli addetti ai lavori. Tale adempimento, lo si deve ricordare, è una scadenza “a regime” che va adempiuta ogni mese / trimestre: pertanto, trovandoci ormai alla fine di novembre, occorre verificare le operazioni di ottobre.

Senza dimenticare che la [C.M. n.54/E/10](#) ha introdotto un'esimente dall'applicabilità delle sanzioni in relazione ai modelli viziati da errori relativi al terzo trimestre 2010 così come per i periodi mensili da luglio a novembre, a patto che tali modelli siano corretti entro il prossimo 31 gennaio 2011. In vista di tale scadenza conviene quindi fare mente locale per cercare una soluzione ai casi più complicati, delicati, ma soprattutto incerti. Incertezza in molti casi alimentata dalla stessa [C.M. n.53/E/10](#) che ha tralasciato alcuni aspetti che forse sarebbe stato meglio evidenziare (ad esempio, il trattamento delle spese di trasferta), mentre in altri casi ha introdotto interpretazioni forse eccessivamente garantiste per le ragioni della stessa Amministrazione Finanziaria, ma che rischiano di creare confusione (come, ad esempio, il caso delle importazioni).

È quindi sembrato interessante proporre ai lettori i quesiti più ricorrenti che i colleghi hanno sollevato nel corso degli incontri di formazione Euroconference.

A volte, purtroppo, una risposta univoca non esiste. Pertanto si propone quella che pare più ragionevole.

In alcuni casi le possibili soluzioni hanno tutte elementi a sostegno che rendono difficile accreditare l'una piuttosto che l'altra, nel qual caso si preferirà la scelta più prudente. Al riguardo, si ipotizza che comunque la sanzione introdotta dal D.L. n.40/10 (da € 516 ad €4.130) sia finalizzata a colpire le mancate inclusioni di operazioni rilevanti, mentre non pare sanzionabile l'inclusione di un'operazione non rilevante (vista soprattutto la modesta pericolosità fiscale della condotta tenuta dal contribuente).

I PRINCIPALI DUBBI

D.: *L'impresa Alfa Srl ha acquistato da una società Malese delle lenti da impiegare per la produzione di obiettivi di precisione. L'acquisto dei beni è avvenuto nel mese di ottobre 2010 e nello stesso mese è stato registrato il documento emesso dalla società Malese. Il vettore che si è occupato del trasporto deve ancora consegnare la bolletta doganale con la quale è stata assolta l'imposta in dogana (presumibilmente sarà consegnata in dicembre). Devo inserire tale acquisto all'interno della comunicazione relativa al mese di ottobre ovvero devo attendere dicembre e compilare la comunicazione sulla base della bolla doganale? Che importo devo indicare per l'operazione in questione?*

R.: Questa è probabilmente la questione più controversa nell'ambito della comunicazione in commento (peraltro si attendeva una possibile esclusione di tali operazioni dall'obbligo di monitoraggio – in quanto già monitorate dal sistema doganale – ma purtroppo la C.M. n.53/E/10 ne ha confermato l'obbligo di inclusione).

A questo punto si possono proporre due diverse soluzioni:

- ➔ la prima soluzione impone di prestare attenzione alla sola bolletta doganale in quanto è l'unico documento rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- ➔ la seconda, invece, fissa l'attenzione alla data in cui avviene la registrazione del documento emesso dal fornitore, in quanto la C.M. n.53/E/10 impone di monitorare la data di registrazione ai fini Iva ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabile obbligatorie.

La prima soluzione è caldeggiata da Assonime e di sicuro permetterebbe di semplificare non poco la compilazione.

A parere di chi scrive, però, è da preferire la seconda, in quanto più aderente alla posizione espressa dall'Agenzia (quindi più cauta visto che impone di includerla prima nel modello di comunicazione). Senza dimenticare che tale seconda interpretazione potrebbe comunque aiutare le aziende a gestire il monitoraggio delle operazioni: se facciamo riferimento alla rilevazione del debito dei confronti del fornitore è possibile rintracciare in modo piuttosto agevole i documenti che interessano, mentre se si considera la bolletta doganale lo *screening* diventerebbe più complesso, visto che l'operazione sarebbe registrata come contropartita la specifica dogana (quindi occorrerebbe distinguere tra bollette doganali rilevanti e bollette doganali non rilevanti, ad esempio perché relative ad importazioni da Paesi diversi dai Paradisi fiscali).

Anche per quanto riguarda l'individuazione del valore da indicare, il tutto dipenderà necessariamente dalla soluzione scelta:

- 1) nel primo caso si dovrà far riferimento al valore indicato nella bolletta doganale (e quindi rilevare un'importazione, normalmente imponibile);
- 2) nel secondo caso, invece, si farà riferimento al documento emesso dal fornitore (secondo alcuni da indicare tra gli acquisti non soggetti ad Iva, ma potrebbe non essere scorretta anche la rilevazione come operazione imponibile, visto che questa poi si perfezionerà attraverso la successiva bolletta doganale).

D.: *La società Alfa Srl ha importato delle sigarette dalla Giamaica nel mese di aprile 2010 e nel medesimo mese ha registrato il documento del fornitore. La bolletta doganale è pervenuta nel mese di agosto e viene registrata nello stesso mese. Tale operazione va inclusa nella comunicazione di agosto?*

R.: Come a tutti noto, nel mondo Iva viene individuato uno specifico elemento atto a conferire rilevanza alle operazioni Iva, quello dell'effettuazione.

Ai sensi dell'art.6, DPR n.633/72, in estrema sintesi, la rilevanza per le cessioni di beni mobili vi è al momento in cui avviene la consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi occorre far riferimento al pagamento, ovvero se precedenti a tali momenti il pagamento o l'emissione della fattura.

Probabilmente alla ricerca di una semplificazione, l'Agenzia preferisce il momento della registrazione dell'operazione (ai fini Iva o, se precedente o alternativa, ai fini contabili).

Secondo Assonime, però, il momento di effettuazione comunque mantiene valore in alcune situazioni; in particolare assume rilevanza con riferimento al momento a partire dal quale l'obbligo sorge: in altre parole, per la verifica della barriera temporale del 1/07/10 (a partire dal quale diviene necessario includere le operazioni) si deve far riferimento al momento di effettuazione e non alla registrazione.

Nel caso proposto, indipendentemente da quale documento si ritenga rilevante (documento emesso dal fornitore *black list* ovvero bolletta doganale), comunque l'operazione è stata effettuata precedentemente all'1/07/10, quindi è esclusa dall'obbligo di comunicazione.

D.: *Un promotore finanziario acquista un personal computer da Singapore. Deve presentare la comunicazione per evidenziare tale acquisto?*

R.: Per i soggetti che pongono in essere esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti ed abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti, ex art.36-bis DPR n.633/72, l'art.2 del D.M. del 5/08/10 dispone che le operazioni attive esenti e le operazioni passive intrattenute con operatori stabiliti nei Paradisi fiscali non debbano essere indicate nel modello. La C.M. n.53/E/10 esclude anche dall'obbligo di comunicazione le operazioni passive imponibili, in quanto per tali soggetti la detrazione Iva non è ammessa: l'acquisto del personale *computer* pertanto non andrà indicato nell'ambito della comunicazione.

D.: *Un avvocato varesino ha reso una consulenza nei confronti di un collega svizzero nel mese di agosto e, nel medesimo mese di agosto ha ricevuto una consulenza dallo stesso collega. Entrambe le prestazioni sono state fatturate e pagate in agosto. Se non sbaglio le prestazioni di servizi non territoriali rilevano solo se effettuate dal 1 settembre 2010, quindi dovrebbe essere indicata nel modello solo la prestazione ricevuta?*

R.: Le due operazioni devono essere evidentemente valutate separatamente.

➔ Per quanto riguarda la **prestazione ricevuta**, trattasi di operazione territoriale: ai sensi dell'art.7-ter del DPR n.633/72 essa risulta rilevante in Italia in quanto il committente è l'avvocato italiano. L'Iva viene assolta tramite autofatturazione del corrispettivo pagato. Detta operazione deve essere inserita tra le operazioni passive imponibili del mese di agosto.

➔ Per quanto riguarda l'**operazione resa** a favore dello svizzero, come giustamente osservato, l'art.3 del D.M. del 5/08/10 ha ampliato l'obbligo di comunicazione anche alle prestazioni di servizi non territoriali intrattenute con questi Paesi: sul punto la C.M. n.53/E/10 ricorda che tali operazioni a norma dell'art.21 del DPR n.633/72 non richiedono l'emissione della fattura (a meno che non siano prestazioni generiche non territoriali ai sensi dell'art.7-ter rese ad un operatore comunitario, per le quali il co.6 impone l'emissione della fattura). Nel caso descritto tale operazione è però stata spontaneamente oggetto di fatturazione, quindi registrata nel registro Iva delle vendite: si ritiene pertanto presente il presupposto (registrazione) che comportava l'obbligo di inclusione degli elenchi *black list*.

Concludendo: nel caso specifico entrambe le operazioni dovevano essere indicate nella comunicazione relativa al mese di agosto. Se è stata presentata la comunicazione per la sola operazione passiva, entro il prossimo 31/01/11 potrà essere corretto il modello già presentato, senza applicazione di sanzioni.

Non è chiaro se le operazioni attive e passive nei confronti di un medesimo soggetto vadano indicate sul medesimo quadro A; a parere di chi scrive questa pare comunque la soluzione più ragionevole.

D.: *Ho acquistato dei mobili da ufficio da un Lussemburghese. Tale acquisto va inserito nella comunicazione?*

R.: Il Lussemburgo è un Paese inserito nella lista dei Paradisi fiscali istituita con il DM 21.11.2001, ma tale individuazione riguardava solo le *holding* istituite ai sensi della legge del 31.7.1929. Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella CM 53/E/10 ha affermato che i limiti soggettivi e oggettivi previsti da tale decreto non operano ai fini del presente obbligo, ma l'enunciazione dei Paesi deve ritenersi ai soli effetti territoriali. Pertanto sarà necessario includere nella comunicazione anche l'acquisto di arredamento dal Lussemburgo.

D.: *Cedo beni ad un'impresa lussemburghese. Poiché inserisco tali dati nel modello intrastat, devo comunque presentare la comunicazione black list?*

R.: Sì, anche se pare un'inutile duplicazione, le informazioni devono essere rese attraverso i due canali (intrastat e comunicazione *black list*); il nuovo adempimento non sostituisce ma si aggiunge agli altri adempimenti già esistenti.

D.: *La società Ilredelgiardino Srl ha venduto sedie da ufficio ad una stabile organizzazione austriaca di un operatore economico svizzero. Tale cessione deve essere indicata nel modello di comunicazione? Che dati anagrafici devo inserire, quelli della stabile organizzazione austriaca ovvero quelli della casa madre svizzera?*

R.: In materia di stabili organizzazioni e rappresentanti fiscali, la C.M. n.53/E/10 ha assunto delle posizioni non completamente condivisibili che hanno esteso forse eccessivamente il campo di applicazione del presente adempimento. Sono compresi tra i soggetti passivi Iva tenuti a compilare il modello di comunicazione in commento anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, questo sia che tali operazioni siano poste in essere attraverso una stabile organizzazione italiana, un rappresentante fiscale in Italia ovvero, quando possibile, tramite l'identificazione diretta in Italia. Venendo al caso specifico, la C.M. n.53/E/10 afferma altresì che nel caso in cui il soggetto passivo nazionale intrattenga operazioni con operatore *black list* attraverso la stabile organizzazione di quest'ultimo dovunque ubicata (quindi anche quando questa sia in Italia), detta operazione deve essere oggetto di comunicazione. Pertanto, la cessione delle sedie da ufficio fatta allo svizzero rileva al fine della compilazione del modello, anche se la cessione avviene tramite la sua stabile organizzazione in Austria (ma identico sarebbe stato il caso di cessione alla stabile organizzazione italiana). L'Agenzia nulla dice con riferimento all'individuazione dei dati anagrafici da indicare nel modello relativamente alla controparte dell'operazione: i dati della società svizzera ovvero della stabile organizzazione austriaca? Nei fatti la materiale controparte dell'operazione è la stabile organizzazione austriaca, ma non si deve dimenticare che se lo scopo della comunicazione è monitorare le operazioni con i soggetti ubicati nei Paradisi fiscali, nel modulo A è logico che vadano indicati i dati della casa madre svizzera.

D.: *La società italiana Alfa Srl ha ceduto un ramo d'azienda alla stabile organizzazione italiana di un operatore con sede in Liechtenstein. Tale cessione è oggetto di comunicazione tra le operazioni non soggette ad Iva?*

R.: La comunicazione interessa, oltre alle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (operazioni comunque tutte rilevanti ai fini Iva) anche che operazioni non soggette ad Iva. Sul punto la C.M. n.53/E/10 ha correttamente osservato che per quanto riguarda tale ultima categoria di operazioni, si deve ritenere che l'adempimento interessi le sole operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo. Pertanto, le operazioni prive del requisito soggettivo o oggettivo non sarebbero interessate da tale obbligo. Al riguardo si deve osservare che la cessione d'azienda e di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2 co.3 lett.b) del DPR n.633/72 non si considera cessione di beni e, pertanto, difetta del requisito oggettivo: tale cessione deve quindi essere esclusa dalla comunicazione delle operazioni *black list*.

D.: *Un'azienda manda in missione un proprio dipendente ad Hong Kong per provvedere alla riparazione di un macchinario precedentemente consegnato. Il dipendente sostiene direttamente spese per la propria trasferta, in particolare le spese del ristorante. Tali spese saranno poi rimborsate al dipendente dall'azienda con la formula del "piè di lista". L'azienda invece si occupa direttamente della prenotazione e del pagamento dell'albergo per l'intero periodo della trasferta. Tali costi vanno indicati nella comunicazione?*

R.: Le spese di trasferta sostenute direttamente dal dipendente (dove i documenti sono intestati allo stesso dipendente) divengono costo per l'azienda solo a seguito di un rimborso richiesto dal dipendente al termine della trasferta: tali spese non dovrebbero ragionevolmente essere inserite all'interno della comunicazione. Considerazioni diverse, invece, dovrebbero essere fatte per le spese sostenute direttamente dall'azienda italiana (albergo): l'importo addebitato per il soggiorno dovrebbe pertanto essere inserito all'interno del modello di comunicazione. Tali operazioni sono non territoriali (in quanto territoriali ad *Hong Kong*) ai sensi dell'art.7-*quater* e quindi vanno indicati tra le operazioni non soggette ad Iva. Si ricorda che le prestazioni di servizi non territoriali vanno inserite all'interno del modello solo se effettuate a partire dal 1/09/10.

D.: *Un agente di commercio (partita Iva individuale) si reca ad Honk Kong per stringere rapporti con nuovi potenziali clienti. Come si trattano i costi di trasferta sostenuti ad Hong Kong? Vanno tutti inseriti nella comunicazione?*

R.: Purtroppo la risposta è affermativa: in questo caso i costi sono sostenuti direttamente dal soggetto passivo nazionale tenuto alla comunicazione: dette spese, quindi, una volta contabilizzate, dovranno essere indicate nel modello, analiticamente per ciascun fornitore di servizi di *Hong Kong* (anche l'eventuale spesa contabilizzata per un taxi).

D.: *Un agente di commercio svizzero si ferma a pranzo nella trattoria a conduzione familiare "da Pina". La signora Pina è tenuta alla comunicazione black list per il pasto consumato dall'agente di commercio svizzero?*

R.: La risposta è affermativa. Trattasi di operazione territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art.7-*quater* e va inserita tra le operazioni imponibili. Dette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti in Italia, rilevano se effettuate dal 1/07/10.

D.: *La società Alfa Srl riteneva di non aver posto in essere operazioni con operatori black list e pertanto non ha presentato il modello. Successivamente si è accorta di aver acquistato una partita di viti dalla svizzera nel mese di luglio. Può presentare oggi il modello per il trimestre luglio – settembre senza incorrere in sanzioni?*

R.: Purtroppo no. L'esimente dalle sanzioni introdotto dalla C.M. n.54/E/10 opera con esclusivo riferimento alle correzioni di modelli, quindi è necessario che entro i termini sia stato spedito un modello, anche se non corretto. Nel caso di specie non si ricade in tale situazione; si deve comunque segnalare che è a disposizione del contribuente il ravvedimento operoso tramite pagamento della sanzione minima (€ 516) ridotta ad 1/10. Secondo Assonime il ravvedimento operoso può essere utilizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

D.: *La società Acquisito Intelligente Srl ha acquistato 10 faldoni da un fornitore sanmarinese, per il valore complessivo di € 15. Devo compilare la comunicazione black list anche se non ho posto in essere alcuna altra operazione rilevante sotto tale profilo?*

R.: La risposta è affermativa: non vi sono infatti limiti di valore per la compilazione del modello e quindi per considerare la rilevanza delle operazioni. Tale acquisto, anche se di modestissimo importo, comporta l'obbligo di predisposizione del modello. Se non altro, se anche nei trimestri precedenti non è stato travalicato il limite di € 50.000 per ciascuna tipologia di operazione (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti, servizi resi) il contribuente ha la possibilità di presentare la comunicazione con periodicità trimestrale.

D.: *La società Esagerata Srl ha acquistato nel mese di novembre quale auto di rappresentanza una Bentley dal Principato di Monaco; l'autovettura è usata e viene acquistata in applicazione del regime del margine. Tale operazione è esclusa dai modelli di comunicazione black list?*

R.: L'operazione di acquisto o vendita di beni che rientra nel regime del margine, anche se posta in essere con un operatore comunitario, è da ritenersi esclusa dall'obbligo di compilazione del modello intrastat. Questo esonero però non riguarda la comunicazione *black list*: occorrerà pertanto inserire l'importo dell'autovettura nel modello relativo al quarto trimestre 2010 (ovvero al mese di novembre nel caso di superamento dei limiti), necessariamente tra le operazioni non imponibili.



 **my consulente**
dedicato a te

La tua **consulenza**, la nostra forza,
per fare una **GRANDE IMPRESA**

My Consulente è la prima società "dedicata" interamente ai commercialisti, mirata a offrire consulenza e prodotti ad alto valore aggiunto ai clienti dello studio. Inoltre eroga servizi per ottimizzare e supportare al meglio il professionista nel proprio lavoro quotidiano.

 **my consulente**
dedicato a te

Via Imperia, 28 20142 Milano - 02.92872859 - info@myconsulente.it

www.myconsulente.it